

## Riccardo Gentile

### La causa per il riscatto di Paternò

#### Capitolo 5 - L'epilogo

##### 5.2 Verso la sconfitta

Conclusosi il viceregnato del Caracciolo, era il Caramanico che nel 1786 passava ad occupare la carica di Viceré di Sicilia. In coincidenza della svolta politica, che aveva portato alle dimissioni del Sambuca e alla designazione del Caracciolo alla carica di primo ministro, anche il quadro delle alleanze e dei partiti in Paternò tornava ad essere messo in discussione. Diversi contrasti nacquerò, infatti, in seno all'alleanza demanialista. Il nuovo Decano dei Padri Cassinesi, Don Nicola Tedeschi, rilasciò il 28 agosto 1786 un protesto (9) nei confronti degli altri membri dell'alleanza presso il Notaio Arcidiacono. Per mezzo di tale atto i Benedettini minacciavano di tagliare i fondi disposti a copertura delle spese per la lite col principe, se gli altri membri non avessero a loro volta versato le contribuzioni per le quali si erano obbligati con la firma dei due alberani del '80 e dell'81. In realtà tutti gli oneri della causa erano stati sostenuti dai Benedettini (a detta degli stessi), dal momento che quasi tutti gli altri membri erano stati renitenti alla contribuzione. I Reverendi Padri avevano allora intrapreso le vie legali intimando il pagamento delle rate dovute ai loro alleati. Quando poi uno dei membri del fronte demanialista, per evitare il pagamento, presentò una supplica di "declinatoria di foro" (ridotta agli atti della Real Corte Patrimoniale il 10 febbraio 1786) eleggendo il tribunale della Real Gran Corte Civile quale sede della disputa, passarono a protestarsi dichiarando decaduto ogni accordo se anche gli altri membri non avessero tenuto fede ai patti. Gli altri componenti dello schieramento demanialista, allora, presentarono le loro risposte al protesto opponendo le loro ragioni (10).

A detta loro, il rifiuto di contribuire alle spese della causa era stato motivato dal fatto che i Cassinesi non avevano per nove anni versato nella Cassa di Palermo l'importo delle terze parti delle terre soggette allo jus pascendi di Paternò. Di conseguenza non era stata ancora raggiunta la somma necessaria al riscatto della città e la causa non si era conclusa. A loro giudizio la somma di cui i Benedettini erano creditori era di gran lunga inferiore al beneficio dell'esenzione dello jus pascendi sulle terze parti delle loro tenute di cui avevano goduto. Inoltre affermavano che la vera ragione per la quale costoro intendevano risolvere i patti contenuti negli alberani, non risiedeva tanto nei disaccordi di natura economica, quanto in nascosti motivi di cui dichiaravano di essere a conoscenza, probabilmente tra i padri e il Moncada (11).

---

(9) "In forza del presente si è protestato, e nella forma più valida, ed efficace si protesta per esso, e suoi, di non volere più pagare grano\* veruno per causa della contribuzione, a cui sono i sudetti Venerabili Monasteri in forza del Citato Alberano obbligati, e ciò sintanto che non saranno i cennati Venerabili Monasteri rimborsati dagli altri Contribuenti del soprappiù pagato; Dichiarando in vigor del presente, che se fra il termine di mese uno non saranno li sudetti Venerabili Monasteri intieramente ristorati dal disborso, in cui sono, il surriferito Reverendo Padre Cellerario e Procuratore generale con i nomi sudetti per esso, e suoi, si sente interamente sciolto da ogni, e qualunque siasi Obligazione contratta". Protesto rilasciato dal Monastero per la causa con il Principe di Paternò. A.S.C., A.P.P.B., voi. 669, f. 112.

(10) Le risposte del Convento del Cannine, del Convento di S. Domenico, di quello di Santa Caterina, di S. Agostino, dei Monaci di S. Giuliano, del Decano G. Rizzari, del Canonico Boccadifuoco, del Barone G.T. Amato, del Barone A.M. Riccioli, di Don E. Tedeschi, di D. E. Conversano, di Don G. Asmundo Tedeschi, di Don A. Alessi, ecc... si trovano nel precitato vol. 669.

(11) "Quindi conoscendosi da noi, anziché dal tenue disborso in cui trovansi sudetti Venerabili Monasteri incomparabilmente meno di quanto essi sono in debito nelle percepite terze parti, e vantaggi nelle loro terre, da una più recondita sorgente a noi non ignota, derivare l'atto Declatorio, di volersi sciogliere dall'unione, ci conosciamo necessitati in forza della presente risposta dichiarare che noi vogliamo in ogni conto, e da qualunque costo persistere nell'unione sudetta fino al totale esito della causa, giusta la forma delPALberani firmati, e stabiliti fra li proprietari Paternesi e Catanesi, ed al tempo stesso ci riprotestiamo a detti Venerabili Monasteri e per essi a detto Reverendissimo Abbate e, Reverendo Padre Cellerario, di tutti li danni, spese ed interessi fatti, e passati dal principio della formata alleanza, e faciendi e pasciendi sino all'esito della sudetta Causa, nel caso che per loro privati fini, ed interessi li riferiti Venerabili Monasteri daranno motivo di sciogliere la sudetta unione". Risposta data da Don Antonio Alessi e quanto al protesto rilasciatogli dal Monastero a 28 agosto 1786. Ivi, f. 116.

\* La più piccola moneta.

Per questa ragione a loro volta "si protestarono" contro i Monasteri chiedendo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute qualora i Cassinesi avessero infranto gli accordi e fossero usciti dall'unione. L'alleanza non venne sciolta, ma i motivi di contrasto tra i Benedettini e gli altri membri perdurarono. Difatti ancora nel 1789 la questione non aveva trovato una composizione. È proprio nel primo gennaio 1789 una lettera di Giorgio Maria Barcellona diretta al Decano Cassinese Nicola Tedeschi, depositata presso il Notaio Arcidiacono, nella quale il Procuratore dell'alleanza propose i mezzi per superare i dissidi interni (12). Sicuro di non potere contrastare validamente in tribunale il principe, il quale aveva affidato la tutela dei suoi interessi a quattro avvocati ("quattro schiere di professori diversi che con le loro richieste tenevano sempre occupati i Ministri Giudicanti") senza l'aiuto di altri legali e quindi senza il necessario sostegno economico dei Benedettini, egli aveva scritto ad Antonio Alessi e Antonio Maria di San Matteo, Procuratori dell'alleanza, perché trovassero il modo di reperire le somme necessarie. Costoro incontrarono il Tedeschi che rispose dichiarandosi pronto a fornire la cifra da loro richiesta se avessero garantito nomine proprio il prestito.

L'Alessi e il di San Matteo si dichiararono disponibili a garantirlo procuratore nomine, ma i Benedettini non accettarono. Intervenne il Barcellona a proporre una diversa soluzione: i Benedettini come debitori delle terze parti delle tenute soggette alla terziaria sin che i Monaci non fossero stati completamente risarciti di tutte le spese sostenute. L'accordo venne concluso e così il collegio dei legali dell'alleanza nella causa di nullità, ampliato dall'assunzione di nuovi membri, venne ad essere composto di cinque avvocati (i signori Trimarchi, Damiani, Bonanno, Paterno, Raddusa), quattro procuratori (i signori Donatuli, Paduano e Crispo, padre e figlio) e due agenti. Qualche giorno più tardi nell'ultima riunione, tenuta il 31 gennaio 1789, il Targiani ed il Vivenzio, respinte le richieste del principe relative al sequestro e deposito delle somme versate nella Cassa di Palermo, stabilirono tuttavia, anche per porre fine alle lamentele e ai ricorsi del Moncada, che si dovesse giungere ad una precisa liquidazione di quanto questi percepiva per i pascoli prima del 1776. Tale decisione venne però bloccata per la sopravvenuta erezione della speciale Giunta costituita dal Re il 26 febbraio 1789 per risolvere tutte le pendenze tra il principe di Paterno e i suoi vassalli.

Il sovrano nominò il Targiani capo della stessa e indicò come membri il Danza, il Potenza, il Palmieri, il Vecchioni e l'Avvocato Fiscale Don Nicola Vivenzio (13). La Giunta era chiamata a decidere soprattutto su due questioni, tra loro strettamente connesse: la pertinenza del denaro depositato nella Cassa di Palermo e la possibilità di riduzione al Demanio.

---

(12) "Il Monastero è uno dei debitori delle terze parti sopra le due tenute soggette al dritto di Pascolo, che oggi si ritrovano strasattate dal Barone in seguito del Consiglio 1776; onde egli potrebbe anticipare tutte le spese necessarie pelle due cause di nullità, e Demanio, potendosi compensare dette spese sopra la rata delle terze parti dal medesimo dante; anziché ottenen dosi la favorevole sentenza,

come si spera, e mettendosi il sequestro generale sopra tutte le terze parti dello Stato, non si faranno mettere sotto sequestro le tenute del Monastero, sino che non si sarà saldato, e compensato di tutte le spese fatte". Lettera missiva fatta da Don Giorgio Barcellona diretta al Cellarario del Monastero di Catania data a conservare a Not. Don Gaetano Arcidiacono. Ivi, voi. 673, f. 144.

(13) "Stimando ora S.M. formare una Giunta per tutte queste pendenze, destina V.S. Illustris sima Capo della medesima, e membri il Consigliere Palmeri ed il Consigliere Vecchioni da Commessario, e l'Avvocato Fiscale Don Nicola Vivenzio". Dispaccio Costituzionale della Giunta in Documenti relativi alla pretesa remissione delle cause Demaniali di Paterno e Caltanissetta ai Magistrati di Sicilia.

L'Università produsse il suo "libello formale" ed il principe, da parte sua, presentò un'istanza proponendo "una lunga serie di eccezioni dilatorie". In sostanza chiedeva che prima di dibattere la causa principale, la Giunta fosse chiamata a decidere su varie eccezioni - soprattutto procedurali - da lui presentate e definite pregiudiziali rispetto alla sorte del giudizio. La principale di tali eccezioni riguardava di venir assistito dal Fisco, e ciò al fine di mettere in discussione la funzione e il ruolo dell'Avvocato Fiscale nella causa. A sostegno di tale tesi veniva ricordato che, quando per la prima volta nel 1583 i Paternesi richiesero la nullità della transazione che sanciva l'infeudazione della città e domandarono di essere difesi dall'Avvocato Fiscale, ciò era stato loro negato. Tutte queste eccezioni vennero esaminate dalla Giunta che durante la seduta del 21 novembre 1789 deliberò di non accoglierle. Riguardo al ruolo dell'Avvocato Fiscale, confutati gli argomenti del principe, controbattendo che il giudicato del 1538 non poteva essere assunto come precedente o esempio (poiché in quella circostanza i cittadini avevano richiesto che fosse l'Avvocato Fiscale il loro difensore non avendo un loro privato avvocato), veniva rimesso "intieramen-te all'intelligenza" dello stesso Avvocato Fiscale decidere, nel rispetto della carica che egli ricopriva, quali delle parti difendere (14).

Tale posizione venne confermata l'anno successivo con decreto della Giunta del 24 febbraio 1790; nel settembre dello stesso anno poi la causa, pur essendo stata lungamente agitata, venne momentaneamente sospesa affinché venisse esaminata la procedura da seguire, di tipo esecutivo o, viceversa, di tipo ordinario (15). La decisione in merito era stata prevista per il 4 marzo 1791; ma il 19 febbraio dello stesso anno pervenne alla Giunta un dispaccio del Sovrano perché questa lo informasse sulle accuse mosse dal principe nei confronti del Vivenzio, sulla cui imparzialità il Moncada nutriva non poche perplessità, dal momento che il Vivenzio - com'è noto - era stato avvocato privato dei Paternesi. Dovendo quindi la Giunta obbedire alle disposizioni del Re, si dovette rinviare la decisione. Ancora il 18 marzo 1791 la Giunta si pronunziava nuovamente sulle funzioni dell'Avvocato Fiscale riconfermando quanto già deciso precedentemente. Stavolta però due dei componenti (Palmieri e Potenza) non concordarono affatto con gli altri membri della Giunta e inviarono una loro consulta al Re, dichiarando che a loro parere non era più possibile lasciare all'arbitrio del Vivenzio decidere quale parte tutelare, visto che da privato aveva difeso i Paternesi (16). Il Re dispose allora che questa faccenda venisse nuovamente esaminata coll'intervento di due ministri aggiunti: il Presidente Don Flavio Perelli e il Presidente Gargano. Ma tale riesame venne differito e mai realizzato. La ragione di ciò fu che il 12 aprile 1794 con suo Real Rescritto il Sovrano su richiesta del principe Giovan Luigi Moncada accordò a quest'ultimo la grazia che il Fisco non fungesse da parte principale nella causa del Demanio di Paternò e Caltanissetta, e ciò in base ad un vantato privilegio accordato alla Contessa di Caltanissetta nel 1762. Per non ledere i diritti delle Università egli dispose però che queste potessero proseguire la lite nei fori competenti, naturalmente senza l'assistenza del Fisco. Rimaneva a questo punto da stabilire quale fosse il foro competente.

---

(14) Ivi, p. 12.

(15) "Quindi, dopo vari appuntamenti, fu nel mese di settembre dello scorso anno (1790) lungamente trattata in Giunta la Causa. Ma stimato avendo la Giunta, che prima di tutto si decidesse qual dovesse essere il modo di procedere, cioè se l'ordinario o l'esecutivo, ordinò a' rispettivi Avvocati di scrivere su tal punto". G. e G. De Bellis, Breve Memoria per l'Università di Paterno, Napoli 1791, p. 4, in Allegazioni e Memorie Stampate in Napoli per le cause della città di Paterno.

(16) "Ma noi due di contrario sentimento, perché l'elezione rimessa al giudizio dell'Avvocato Fiscale allorché alla Giunta era ignoto il patrocinio prestato dal medesimo ad una delle parti, non può avere più luogo, quando si è manifestata una circostanza così essenziale". Consulta dei Signori Caporuota Palmieri e Potenza sull'assistenza Fiscale, 5 giugno 1791, in Documenti relativi alla pretesa remissione delle cause Demaniali di Paterno e Caltanissetta ai Magistrati di Sicilia, p. 2, in Allegazioni e Memorie, cit.

Il Moncada pretese, infatti, che il tribunale competente venisse considerato il tribunale del Real Patrimonio di Palermo, sostenendo che trattandosi di causa fra Siciliani, essa doveva essere presa in esame dai magistrati dell'isola e non dovesse essere extraregnata come era avvenuto con la costituzione della Giunta. Solo l'Università di Caltanissetta si oppose a tale richiesta. Sulla questione venne richiesto il parere della Real Camera di S. Chiara, con l'intervento di due consultori siciliani. L'otto agosto 1794, quasi unanimemente (quattro voti su cinque), la Real Camera si pronunziò contro l'extraregnazione della causa (17).

Il Marchese Porcinari fu l'unico a sostenere che dovesse essere la Giunta a continuare ad occuparsi della lite. Dal suo punto di vista il foro competente ad esaminare il processo rimaneva la giunta perché era stata eretta a tal fine dallo «tesso sovrano e non era stata ancora destituita ed, in più, aveva già per cinque anni dibattuta la causa. Inoltre, la lite rimaneva extraregnabile nel rispetto delle leggi di Sicilia perché la grazia concessa al principe pur negando l'azione diretta del Fisco non poteva però cambiare la natura della causa che rimaneva inequivocabilmente fiscale e quindi extraregnabile (18).

In seguito anche l'Università di Paterno unì le sue proteste a quelle dell'Università di Caltanissetta ottenendo così da S.M. che si tenesse in considerazione il voto del Porcinari e che lo stesso punto deciso dalla Real Camera di S. Chiara venisse riesaminato con l'aggiunta di quattro nuovi ministri.

Ma ormai le condizioni per una incisiva difesa venivano meno e dopo la svolta del '94 con la grazia concessa al Moncada, gli avvenimenti segnarono l'epilogo della nostravicenda e la definitiva sconfitta del fronte demanialista. Già nel dicembre del '94, pressati da bisogni finanziari connessi alle spese giudiziarie, i Sindaci del Demanio richiesero a S.M. di poter disporre dei sopravvanzi delle rendite del Comune. Tale richiesta venne rimessa a] Viceré, Principe di Caramanico, perché ordinasse di dare il suo parere in merito al Tribunale del Real Patrimonio.

---

(17) "E sebbene la riduzione al Demanio di Paterno e Caltanissetta nel Dispaccio del 1789, per cui fu eretta in Napoli la Giunta delegata, fusse stata allora considerata causa di articoli, che interessavano, e toccavano la suprema Regalia, avendo oggi la M.V. concesso al Principe di Paterno per le sue benemerienze la grazia di non ingerirsi il Regio Fisco in tali cause, ma doversi dai Cittadini di Caltanissetta, e Paterno sperimentare il proprio loro diritto privato indipendentemente dal Fisco ne' Tribunali competenti, cessa radicalmente oggi il motivo di tale straordinaria straregnazione;" (...)"Avendo dunque oggi il sovrano prescritto, che il suo fisco non s'ingerisca né direttamente né indirettamente, ed in conseguenza non volendo esercitare il suo diritto, resta unamera causa tra privati, e privati". Parere Della Real Camera di S, Chiara in Documenti relativi, cit, pp. 5-6.

(18) "Tali adunque furono le ragioni, che mi persuasero a ravvisare competenza di Magistrato nella Giunta Delegata. E perché V.M. l'avea resa tale erigendola, e perché le parti col fatto l'avean resa tale, e perché per ben cinque anni vi si era proceduto, si era disputato dal conto di chi dovessero il Fisco, e perché in fine si era giunto a disputare del modo del procedimento, e s'avea la lite per contestata; né V.M. aveva abolita la Giunta, ordinando, che si agisse ne' Magistrati competenti, sembrò a me, che mal fondato fosse il primo degli assunti del contrario opinare, e del vero senso che meritassero gli ordini suoi". [ ] "Men di sussistenza riconobbi nell'altro assunto, cioè che avendo V.M. ordinato che il Fisco non agisse né direttamente né indirettamente in una tal causa, questa non fosse più causa Fiscale extraregnabile per le leggi di Sicilia". [ \_ ] "E così avendo la M.V. determinato, ne essendovene rinvoca, o

abolizione della Giunta nel concedere al Principe di Paterno la grazia, che il Fisco non agisse direttamente, né indirettamente, sembrò a me, che ardita fosse l'impresa di negare alla causa il carattere di causa Fiscale, cosicché al pari di ogni altra causa allodiale non fosse extraregnabile, e per conseguenza Magistrati competenti dovessero intendersi assolutamente gli Ordinali Magistrati di Sicilia e non la Giunta Delegata". Commessario in Documenti relativi cit., pp. 12-13.

Il Tribunale però ignorò gli ordini, cosicché nel febbraio del 1795, sollecitato dalle suppliche dei Paternesì, il Sovrano inviò un nuovo dispaccio al Viceré perché nuovamente ordinasse al Tribunale di pronunziarsi sulla domanda dei cittadini di Paterno. Ancora una volta tuttavia il Tribunale non rispose. Né lo fece dopo un nuovo sollecito del Re nel giugno del '95, spedito in seguito al ricorso di Don Vincenzo Lana, procuratore dell'Università. E ancora il 20 aprile dello stesso anno, anziché "adempir all'informo", il tribunale dispose si sentissero le parti sulla questione accogliendo quindi le opposizioni del principe alla domanda dei Sindaci.

Intanto per reperire i fondi necessari i Sindaci dell'Università di Paterno avevano firmato nel settembre 1794 un nuovo alberano con i Benedettini secondo cui il monastero avrebbe sostenuto le spese della causa in cambio dello strasatto delle loro tenute. Tutto ciò fu però inutile: l'esame della causa venne spostato in Sicilia, passando così alla competenza del Tribunale del Real Patrimonio già dimostratosi più volte sensibile all'influenza e al potere del principe. Il 18 agosto 1802, infatti, il tribunale dichiarava validi i Consigli della Cessione del '76, eliminando così ogni possibilità che la città venisse reintegrata al Demanio.